

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
NELLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE E PARAUNIVERSITARIE
ADERENTI ALL'AGIDAE

Accordo del 31 dicembre 2015
(ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 81/2015)

Preambolo

Titolo I
Parte normativa

Capo I
Durata e procedure di rinnovo dell'accordo

Art. 1 Durata, decorrenza, tempi

Capo II
Natura del rapporto

Art. 2 Campo di applicazione
Art. 3 Esclusioni
Art. 4 Forma del contratto
Art. 5 Caratteri generali
Art. 6 Autonomia e coordinamento
Art. 7 Assenza del potere gerarchico
Art. 8 Assenza del potere disciplinare
Art. 9 Quantità e collocazione temporale della prestazione



Capo III
Dinamiche contrattuali

Art. 10 Durata
Art. 11 Luogo della prestazione e strumenti a disposizione del Collaboratore
Art. 12 Gravidanza, malattia e infortunio
Art. 13 Diritti d'autore
Art. 14 Invenzioni del Collaboratore
Art. 15 Doveri del Collaboratore
Art. 16 Profili fiscali e contributivi
Art. 17 Ambiente di lavoro: tutela della salute e dell'integrità fisica
Art. 18 Assicurazione obbligatoria
Art. 19 Cessazione del rapporto

Capo IV
Parte economica

Art. 20 Corrispettivo minimo



Capo V
Rapporti sindacali

Art. 21	Rapporti sindacali
Art. 22	Relazioni sindacali
Art. 23	Contrattazione di secondo livello

Capo VI
Norme transitorie e finali

Art. 24	Osservatorio Nazionale
Art. 25	Collegio di conciliazione e arbitrato irrituale
Art. 26	Stabilizzazione dei collaboratori
Art. 27	Disposizioni finali
Art. 28	Norma di chiusura



PREMESSA

DATO ATTO

- che nei settori delle Università pontificie, facoltà teologiche, istituti superiori di scienze religiose o altrimenti denominati di livello universitario, seminari maggiori, corsi postdiploma, e istituzioni a essi assimilabili o connessi dipendenti dall'Autorità ecclesiastica, e riconosciuti in Italia ai sensi della Legge 20 maggio 1985 n. 222 quali Enti o emanazioni di Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti, permane l'esigenza, soprattutto in alcuni periodi dell'anno accademico, di ricorrere a competenze specialistiche non presenti in organico;
- che per tale esigenza gli Enti Gestori come sopra definiti e di seguito definiti tutti Istituzioni, possono attivare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti esterni da impegnare in attività da esaurirsi nell'arco di un tempo prestabilito, come previsto dall'art. 2, comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 81 del 15 giugno 2015 in ragione delle particolari esigenze del settore e di seguito definiti collaboratori;

VISTI

- l'art. 409, n. 3 c.p.c.;
- il d.lgs. 12 giugno 2015, n.81, art. 2, comma 2 lett. a) che ha previsto la possibilità di disciplinare le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

CONSIDERATE

- l'esigenza di garantire il superiore interesse degli studi e della ricerca, nonché delle attività di supporto a queste ultime;
- la necessità, fermo restando il rispetto della tutela dei diritti essenziali dei collaboratori, di provvedere concretamente ad assicurare, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 2, la non applicabilità della disciplina di cui all'articolo 2 comma 1 del citato d.lgs. 81/2015 proprio in



virtù dell'intervento regolativo dell'accordo collettivo nazionale a ciò abilitato, come attestato dal presente accordo;

DATO ATTO

- della eterogeneità dei rapporti di collaborazione all'interno delle Istituzioni rappresentate dall'AGIDAE e della peculiare natura delle attività in esse esercitate;
- della necessità di disporre di una disciplina contrattuale specifica e uniforme per i Collaboratori che operano nelle Istituzioni rappresentate dall'AGIDAE;
- della richiesta sindacale di verificare la possibilità di armonizzare, con successivo contratto collettivo nazionale, anche i trattamenti normativi ed economici minimi del personale dipendente delle Istituzioni rappresentate dall'AGIDAE;

L'AGIDAE, rappresentata da Padre **Francesco CICCIMARRA**, Presidente Nazionale dell'Agidae

e

la Organizzazione Sindacale FEDERAZIONE CISL UNIVERSITA', rappresentate da FRANCESCO DE SIMONE SORRENTINO, Segretario Generale Aggiunto,

il giorno 31 del mese di dicembre dell'anno 2015, in Roma, alla Via Vincenzo Bellini 10 presso la sede Nazionale dell'AGIDAE

hanno concordato quanto segue:

Titolo I
Parte normativa

Capo I
Durata e procedure di rinnovo dell'accordo



Art. 1 - Durata, decorrenza e tempi

Il presente accordo decorre dal 1 gennaio 2016 e ha valenza triennale per tutti gli aspetti normativi e economici.

Il presente accordo collettivo spiega i suoi effetti sino all'entrata in vigore del successivo accordo, la cui disciplina noverà anche i contratti individuali comunque vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

Capo II
Natura del rapporto



Art. 2- Campo di applicazione e Professionalità coinvolte

Con riferimento alle norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili, il presente accordo regola i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con o senza partita IVA, instaurati tra le Istituzioni di cui alla premessa e il personale docente e non docente.

Le professionalità oggetto d'inquadramento attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono essere, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- Personale docente incaricato su discipline non costituenti cattedra o comunque discipline complementari o opzionali;
- Personale docente invitato;
- Personale con funzioni di assistenza didattica ai professori stabili;
- Personale con specifiche funzioni di coordinamento e organizzazione nei settori della biblioteca, delle riviste scientifiche, delle attività editoriali;
- Personale impegnato in attività di promozione, di relazioni pubbliche e comunicazione sociale;
- Personale impegnato in attività d'informatica;
- Personale tecnico/ausiliario di supporto;

Nell'ambito delle proprie professionalità, il Collaboratore svolge le attività dedotte nel contratto individuale.

È facoltà del Committente attribuire, anche contestualmente, più contratti al medesimo Collaboratore.

I rapporti di lavoro nell'ambito delle attività di cui sopra conferiti dalle Istituzioni sulla base del presente accordo hanno natura di collaborazione autonoma coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 409, n. 3 del c.p.c. e, quindi, di lavoro autonomo, anche laddove, per la natura dell'attività e delle prestazioni rese dal Collaboratore, il rapporto non sia attratto nell'ambito delle prestazioni professionali.

Il presente accordo collettivo nazionale, fermo restando il divieto di trattamenti individuali in peius, disciplina il trattamento economico e normativo dei Collaboratori che, a prescindere dal regime fiscale applicabile (assimilazione a redditi di lavoro dipendente o attrazione nel reddito professionale), operano nell'ambito delle attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica e operativa alle stesse o di coordinamento e delle funzioni connesse e accessorie, delle Istituzioni.

La stipula del contratto e la sua esecuzione non conferiscono al Collaboratore alcun diritto all'assunzione presso il Committente, né in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Il presente accordo rappresenta l'insieme dei diritti e delle garanzie minime per i Collaboratori.

Art. 3 - Esclusioni

Il presente accordo non si applica ai rapporti di lavoro che l'ordinamento individua come rapporti di natura subordinata.

In particolare non potrà essere destinatario di contratti di collaborazione coordinata e continuativa il personale docente impiegato in attività didattiche costituenti cattedra a norma delle disposizioni canoniche della Costituzione Apostolica Sapientia Christiana e regolamenti di attuazione, o in ogni caso insegnamenti che, secondo gli statuti interni dell'istituzione, richiedono incarichi "stabili".

Il presente accordo, salvo specifico patto contrario, non si applica ai contratti di prestazione d'opera occasionale e alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, salvo che la

normativa vigente disponga altrimenti, indipendentemente dal regime fiscale applicabile al Collaboratore.

Per quanto attiene alle attività connesse alla didattica e alla ricerca in ambito medico si rinvia alle norme di legge e di regolamento.

Art. 4 - Forma del contratto

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è stipulato in forma scritta e deve includere le seguenti indicazioni:

1. l'identità delle parti contraenti;
2. l'individuazione delle prestazioni richieste ed il luogo dell'adempimento;
3. la durata della collaborazione e l'individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il Committente;
4. l'eventuale riconoscimento e la disciplina delle trasferte;
5. l'entità dei compensi, loro modalità e tempi d'erogazione;
6. le misure per la tutela della salute e sicurezza del Collaboratore;
7. forme assicurative eventualmente previste;
- 8) modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei mezzi in dotazione al Committente;
- 9) clausole di salvaguardia della proprietà intellettuale di materiale eventualmente prodotto da parte del collaboratore;
- 10) le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso e l'eventuale composizione delle controversie.
- 11) il rinvio al presente Accordo Collettivo Nazionale

Art. 5 (Caratteri generali) – Nel rispetto dell'autonomia del Collaboratore, le prestazioni saranno rese:

1. personalmente, senza possibilità di farsi sostituire;
2. adottando criteri organizzativi propri;
3. senza obbligo di sottostare a specifiche direttive salvo, ovviamente, le indicazioni di carattere tecnico-scientifico del referente e le attribuzioni di legge della direzione medica o sanitaria, ove previste;
4. senza obbligo di assoggettamento a qualsivoglia potere gerarchico;
5. senza vincolo di subordinazione;
6. senza vincolo di orario;
7. con carattere di continuità.

Art. 6 - Autonomia e coordinamento

Le modalità del coordinamento della prestazione del Collaboratore sono stabilite di comune accordo dalle parti nel contratto nei limiti del fondamentale requisito dell'autonomia, e tenendo conto delle esigenze dell'organizzazione del Committente.

È facoltà del Committente predisporre indicazioni di carattere tecnico-scientifico e organizzativo, senza che da ciò derivino specifiche direttive.

Il Collaboratore potrà liberamente continuare nell'esercizio delle proprie, ulteriori attività purché tali attività siano compatibili con l'osservanza degli impegni assunti con il contratto ed in particolare con l'obbligo di riservatezza.

Il Collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio, a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Al collaboratore è fatto divieto di svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio all'Istituzione.



Le presenti clausole rivestono per il Committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile.

Art. 7 - Assenza del potere gerarchico

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 (Autonomia e coordinamento), il Collaboratore esegue la propria prestazione senza obbligo di assoggettamento a qualsivoglia potere gerarchico, né può il Committente esercitare il potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute, fermo restando il rispetto delle esigenze organizzative del Committente.

Art. 8 - Assenza del potere disciplinare

È in ogni caso escluso, per la natura stessa della prestazione e come evidenziato, peraltro, dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 17/2006, l'esercizio del potere disciplinare.

Art. 9 - Quantità e collocazione temporale della prestazione

Le prestazioni saranno rese dal Collaboratore con costanza nel tempo.

Il Collaboratore, nel rispetto delle esigenze organizzative, ivi incluse le eventuali richieste dell'Istituzione o le necessità legate alla natura ed alle finalità delle prestazioni dedotte in contratto, potrà unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.

In ogni caso, il Collaboratore non deve giustificare l'assenza, né il Committente può imporre la presenza (circolare del Ministero del Lavoro n. 17/2006).

In fase di stipula, le parti possono concordare le fasce orarie nelle quali il Collaboratore agisce con l'autonomia sopra specificata e le ore di didattica frontale eventualmente previste. Le fasce orarie individuate per iscritto in contratto, non possono essere unilateralmente modificate dal Committente né questo può assegnare il Collaboratore ad una differente fascia oraria senza il suo preventivo consenso.

Eventuali sistemi di rilevazione degli accessi, previo accordo tra le parti, potranno essere utilizzati, senza alcuna finalità di controllo e misurazione della prestazione, unicamente per motivi di sicurezza o di natura medico-legale, nonché per ragioni oggettive legate alla natura dell'attività dedotta in contratto.

Il Committente ha facoltà di richiedere al Collaboratore relazioni periodiche sull'attività svolta.

Capo III Dinamiche contrattuali

Art. 10 - Durata

Salvo diversa indicazione di legge o di accordo, la durata del contratto di collaborazione è correlata alla prestazione richiesta e, pertanto, il rapporto si estingue alla sua naturale scadenza, senza alcuna formalità.

Il rapporto di collaborazione potrà eventualmente essere rinnovato nel rispetto del presente accordo.





Art. 11 - Luogo della prestazione e strumenti a disposizione del Collaboratore

Le parti devono concordare, tenendo conto delle specifiche proposte del Collaboratore e delle indicazioni fornite dal Committente, la sede che, in relazione alla natura dell'attività da svolgere, potrà anche essere situata nell'ambito degli uffici del Committente.

Fermo restando quanto previsto nel presente accordo in materia di coordinamento e di organizzazione della prestazione, le parti definiranno congiuntamente le modalità secondo le quali il Collaboratore potrà svolgere la propria prestazione, e il Committente provvederà a mettere a disposizione - ove occorra - una postazione informatica, un indirizzo mail, un telefono, eventuali appositi software, strumenti di laboratorio e ogni altro strumento tecnico dedicato, necessario all'espletamento della prestazione medesima, compreso l'accesso a stabulari.

La sede di lavoro potrà anche essere, in tutto o in parte, il domicilio del Collaboratore o altro luogo a disposizione dello stesso, in base ad accordi da definirsi a livello di contratto individuale o di contrattazione di secondo livello.

Art. 12 - Gravidanza, malattia e infortunio

La maternità, la paternità, l'adozione o l'affidamento non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso per tutto il tempo previsto dalle disposizioni di legge applicabili senza oneri per il Committente.

L'assenza per maternità, paternità, adozione o affidamento non comportano la proroga della durata del contratto che si estingue alla naturale scadenza.

In caso di gravidanza a rischio, documentata da idonea certificazione medica, il periodo di sospensione è incrementato degli ulteriori giorni di astensione anticipata della maternità. La Collaboratrice comunica al Committente l'incompatibilità delle attività dedotte in contratto con la maternità, anche al fine di poter attivare tutte le misure relative alla interdizione anticipata.

Il rapporto resta sospeso qualora lo impongano le disposizioni applicabili, relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi relativi alla sede di svolgimento della prestazione indicata in contratto.

In caso di malattia e infortunio il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo e non comporta proroga della durata del contratto, che si estingue alla naturale scadenza.

Il Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita in contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.

Salvo che la durata del contratto sia commisurata all'anno accademico o alla durata di un progetto finanziato, il contratto può essere prorogato su accordo delle parti per un periodo di tempo equivalente alla sospensione di cui ai comma che precedono.

Al fine di sovvenire al bisogno del collaboratore nei periodi di necessità dovuti a emergenze di carattere sanitario, non tutelate dalla normativa, le parti si impegnano verificare la possibilità di attivare forme di assistenza avvalendosi di soggetti esterni all'uopo abilitati (Mutue, Fondi, Assicurazioni), in modo da poter coprire con un sussidio eventuali periodi di interruzione del contratto di lavoro.

Art. 13 - Diritti d'autore



Il Collaboratore ha diritto di essere riconosciuto autore o coautore delle pubblicazioni realizzate nello svolgimento del rapporto. Il Committente, salvo diversa indicazione del contratto individuale, è titolare dei relativi diritti economici, che si intendono espressamente ceduti con la stipula del contratto di collaborazione.

I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 14 - Invenzioni del Collaboratore

La realizzazione di una innovazione suscettibile di brevettazione da parte del Collaboratore nel corso dello svolgimento del rapporto è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia.

Art.15 - Doveri del Collaboratore

Il Collaboratore conforma la propria condotta al rispetto dei principi di correttezza e buona fede e di ogni altro dovere e/o obbligo derivante dal rapporto di lavoro e al codice etico o deontologico, qualora istituito, portato a conoscenza del Collaboratore all'atto della stipula del contratto.

Il comportamento del Collaboratore deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia nel raggiungimento dei fini propri del Committente, secondo le condizioni concordate nel contratto di collaborazione.

In tale specifico contesto, nel rispetto della propria autonomia professionale, il Collaboratore ha, tra l'altro, l'obbligo di:

1. collaborare con diligenza, osservando le disposizioni del presente accordo collettivo nazionale, nonché quelle previste dal contratto individuale, anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza, ambiente di lavoro e riservatezza;
2. nei rapporti con l'utenza, fornire tutte le informazioni di cui abbia conoscenza, nel rispetto delle indicazioni fornite;
3. mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta informata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
4. attenersi, nell'ambito di professionalità e criteri organizzativi propri, alle indicazioni contenute nel contratto di collaborazione;
5. avere cura dei beni a lui affidati;
6. non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del servizio per finalità diverse da quelle del Committente;
7. astenersi da un uso improprio delle attrezzature informatiche e dei relativi programmi messi a disposizione dal Committente per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il Collaboratore nell'esecuzione della prestazione tutela gli interessi del Committente ed agisce con lealtà e buona fede, fornendo ogni informazione utile per valutare l'andamento dell'attività.

Art. 16 - Profili fiscali e contributivi

Salvo che, per la natura dell'attività e delle prestazioni rese dal Collaboratore, il rapporto sia attratto nell'ambito delle prestazioni professionali, il compenso rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, lett. c-bis, del TUIR 917/1986) ed è escluso dal campo di applicazione dell'Iva. In tal caso il Collaboratore è obbligato ad iscriversi alla Gestione Separata INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 26 della l. 8 agosto 1995, n. 335 (ovvero all'eventuale cassa previdenziale autonoma competente) ed il Committente



provvederà a versare, sulla base del corrispettivo pagato e a sua cura, le ritenute nella misura dovuta a norma di legge.

Art. 17 - Ambiente di lavoro: tutela della salute e dell'integrità fisica

Il Committente garantisce la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, anche applicando le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché, più in generale, quanto necessario per la tutela dell'integrità personale.

Art. 18 - Assicurazione obbligatoria

Il Committente è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e ad assicurare – laddove dovuto – il Collaboratore, presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro.

Art.18 bis- Formazione

Per garantire un adeguato livello di professionalità, le Partisi impegnano a favorire la partecipazione e l'accesso del collaboratore alle stesse opportunità formative offerte al personale assunto con contratto di lavoro subordinato.

Le parti firmatarie del presente accordo definiranno in sede di Commissione paritetica le modalità di attivazione e partecipazione dei collaboratori coordinati e continuativi alle attività formative e/o di aggiornamento relative alle competenze oggetto del contratto.

Art. 19 - Cessazione del rapporto

Il rapporto cessa per decorrenza del termine e non è rinnovabile tacitamente.

Il rapporto contrattuale potrà essere unilateralmente risolto dal Committente prima della scadenza del termine pattuito o, se antecedente, della realizzazione delle attività previste in contratto, per giusta causa e cioè, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. oggettiva interruzione della prestazione del Collaboratore, tale da causare un disservizio nell'organizzazione del Committente;
- b. gravi inadempienze contrattuali, ivi incluse le violazioni degli obblighi di cui al precedente articolo 15 (Doveri del Collaboratore);
- c. commissione di reati per comportamenti inerenti all'esecuzione della prestazione ;
- d. danneggiamento, furto o uso improprio o personale di beni del Committente;
- e. eventuali atteggiamenti non consoni al codice etico o deontologico, qualora istituito, portato a conoscenza del Collaboratore all'atto della stipula del contratto,
- g. sopravvenuta impossibilità di eseguire l'oggetto del contratto.

Capo IV Parte economica

Art. 20 - Corrispettivo minimo

Salvo quanto previsto dalle disposizioni che seguono, il corrispettivo minimo per le attività disciplinate dal presente accordo nazionale è proporzionale ai compensi definiti da legge o dal CCNL AGIDAE UNIVERSITA' applicabili per prestazioni analoghe.



Salvo quanto previsto dalle disposizioni che seguono, il corrispettivo minimo per le attività disciplinate dal presente accordo nazionale è commisurato alla base dei minimi tabellari stabiliti dal CCNL AGIDAE UNIVERSITA', con riferimento alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.

Sono elementi accessori gli ulteriori importi - fissi o variabili - eventualmente concordati in sede di contrattazione di secondo livello o individualmente.

La natura autonoma del rapporto impedisce che maturino a favore del collaboratore compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o qualsivoglia altro istituto, se non previsto dalla normativa vigente, dal presente accordo collettivo nazionale, dalla eventuale contrattazione di secondo livello o dal contratto individuale.

Tutti gli importi si intendono al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente.

Fino alla definitiva stipula del CCNL AGIDAE-UNIVERSITA' trova applicazione il trattamento economico attualmente applicato nelle rispettive istituzioni.

Capo V Rapporti sindacali

Art. 21 - Diritti sindacali

Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare i diritti sindacali, si definisce quanto segue:

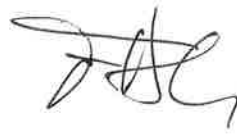
- i collaboratori nell'ambito dell'attività giornaliera concordata hanno diritto a partecipare a 10 ore annue di assemblea, senza decurtazioni del relativo compenso se coincidente con quello dell'attività programmata, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie della presente intesa;
- i collaboratori possono partecipare alle assemblee indette dal personale dipendente dell'Istituzione, fermo restando quanta sopra previsto per le ore retribuite, nonché per ore non retribuite.

Le "OO.SS. firmatarie della presente intesa comunicano all'Istituzione i nominativi dei rappresentanti sindacali dei collaboratori all'interno dell'Istituzione medesima ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale.

L'Istituzione mette a disposizione un luogo accessibile e una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie della presente intesa.

Il collaboratore ha la facoltà di rilasciare delega, a favore dell'Organizzazione sindacale da lui prescelta. La delega comporta la riscossione di una quota del compenso relativa alla prestazione quale contributo sindacale da versare all'Organizzazione Sindacale a cui il collaboratore aderisce.

La misura della contribuzione sindacale è stabilita dai competenti Organi Statutari dell'Organizzazione Sindacale cui aderisce il collaboratore di cui è data informazione all'Istituzione a cura dell'Organizzazione stessa. La trattenuta per la contribuzione sindacale verrà effettuata all'atto della corresponsione dei compensi al collaboratore e sarà versata dall'Istituzione all'Organizzazione Sindacale entro il mese successivo. La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa all'Istituzione a cura del collaboratore o dell'Organizzazione Sindacale a cui il collaboratore aderisce. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all'Istituzione e all'Organizzazione Sindacale interessata.



Nell'esercizio dei diritti d'informazione alle Organizzazioni Sindacali firmatarie della presente intesa verrà fornito mensilmente dall'Istituzione il quadro dei rapporti di collaborazione istaurati e le relative motivazioni nonché, per ciascuna organizzazione Sindacale firmataria della presente intesa, l'elenco nominativo dei collaboratori ad esse associati.

Fermo restando quanto sopra le parti firmatarie del presente accordo, in particolare, riconoscono ai collaboratori di cui al presente accordo nazionale, compatibilmente con la natura autonoma del loro rapporto, le tutele e le libertà individuali e collettive previste dagli artt. 1 (Libertà di opinione), 5 (Accertamenti sanitari), 6 (Visite personali di controllo), 8 (Divieto di indagini sulle opinioni), 15 (Atti discriminatori), 16 (Trattamenti economici collettivi discriminatori) e 17 (Sindacati di comodo) dello Statuto dei Lavoratori ex Legge n.300/78.

Art. 22 - Relazioni sindacali

Le parti firmatarie del presente accordo, ciascuna per quanto di competenza, concordano che il sistema di relazioni sindacali deve essere improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti, assicurando attraverso il confronto a livello nazionale tra le parti firmatarie, il rispetto dei diritti e delle tutele dei Collaboratori stabiliti nel presente accordo.

A tali fini, le parti firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni sindacali a livello nazionale, nel rispetto dei reciproci ruoli, e di strumenti di gestione degli accordi.

Art. 23 - Contrattazione di secondo livello

Le parti firmatarie del presente accordo, salva la possibilità dei singoli Committenti di attivare contrattazioni aziendali con le medesime Organizzazioni Sindacali, possono stipulare accordi di secondo livello.

Capo VI

Norme transitorie e finali

Art. 24 - Osservatorio nazionale

È istituito un Osservatorio nazionale, composto da una rappresentanza dei Committenti e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

Il predetto Osservatorio ha compiti di:

1. monitoraggio dei contratti di collaborazione di cui al presente accordo attivati nei singoli enti;
2. monitoraggio ed analisi delle motivazioni che danno luogo all'attivazione dei rapporti di collaborazione.
3. monitoraggio e verifica degli accordi di II livello eventualmente stipulati nelle singole Istituzioni;
4. proposte di modifiche al presente accordo per eventuali norme che interessano l'assetto giuridico ed economico regolato dal presente accordo.



A tale fine i Committenti si impegnano a trasmettere all'Osservatorio gli accordi di II Livello stipulati e una relazione annuale sui contratti individuali sottoscritti.

Art. 25. - Collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale

Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo dei rapporti disciplinati dal presente accordo, nonché alla cessazione degli stessi, potranno essere proposte, ai sensi dell'art. 412-ter cpc, innanzi ad un collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale che sarà regolato dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo che precede.

Nelle forme e nei limiti di cui all'art. 31 della l. 183/2010, le parti potranno stipulare apposita clausola compromissoria al fine di devolvere al suddetto collegio di conciliazione ed arbitrato le controversie nascenti dal rapporto.

Art.26 – Stabilizzazione dei collaboratori

Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione e di garantire e di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, qualora il Committente, per le stesse attività oggetto del contratto di collaborazione, intendesse procedere all'assunzione di personale dipendente, si impegna ad assumere, di norma, in via prioritaria, il personale già titolare di rapporto di collaborazione .

Art. 27 – Disposizioni finali

Il rapporto di collaborazione non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata in favore del Committente.

Qualora intervenissero modifiche di carattere legislativo, le parti firmatarie della presente intesa si incontreranno per armonizzare la disciplina del presente accordo nazionale con la nuova normativa.

Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in atto e concordate a qualsiasi titolo e livello fino a scadenza naturale dei contratti.

Art. 28 - Interpretazione autentica

Qualora dovessero insorgere controversie in merito all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo le Parti firmatarie si incontreranno per definire le modalità applicative.

Art. 29 - Norma di chiusura

Per quanto non disciplinato dal presente accordo e dalla eventuale contrattazione di secondo livello, le parti rinviando alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro non subordinato.

